

LA RADICALIZZAZIONE JIHADISTA IN CARCERE.
IL METODO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN ENTRATA
DEL DETENUTO NUOVO GIUNTO ED
IL SOVRAFFOLLAMENTO CARCERARIO

dott. Francesco Chiechi

Oggigiorno la società italiana si presenta sempre più multiculturale e multi-etnica ed è inevitabile che tale condizione si rifletta, oltre che in ambito religioso, scolastico, economico e sociale, anche in quegli ambienti che meno spesso sono ricordati, come gli istituti penitenziari che possono essere ormai definiti uno dei nuovi principali luoghi di addestramento al terrorismo *jihadista*¹.

¹ In argomento: AA.VV., *Il nuovo "pacchetto" antiterrorismo*, a cura di R. KOSTORIS – F. VIGANÒ, Torino, 2015, p. 7 ss.; AA.VV., *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia anno 2016*, Roma, 2017, p. 7 ss.; AA.VV., *Sub art. 270-quater c.p.*, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2017, p. 1 ss.; AA.VV., *Sub art. 270-quater.1 c.p.*, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2017, p. 1 ss.; AA.VV., *Sub art. 270-quater.1 c.p.*, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2017, p. 1 ss.; AA.VV., *Sub art. 270-quinquies c.p.*, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2017, p. 1 ss.; AA.VV., *Sub art. 270-quinquies.1 c.p.*, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2017, p. 1 ss.; A. BALSAMO, *Decreto antiterrorismo e riforma del sistema delle misure di prevenzione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, p. 5 ss.; R. BARBERINI, *Il diritto penale e la legislazione di emergenza contro il terrorismo*, in www.questionegiustizia.it, p. 1 ss.; M. CAPUTO, *Tra viaggi e miraggi: l'impatto sul codice penale delle nuove fattispecie antiterrorismo*, in AA.VV., *Il nuovo volto della giustizia penale*, a cura di G.M. BACCARI – K. LA REGINA – E.M. MANCUSO, Padova, 2015, p. 77 ss.; F. DEL VECCHIO, *Il detenuto a rischio radicalizzazione e i rimedi della prevenzione terziaria*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, p. 198 ss.; P. DI MOTOLI, *I musulmani in carcere*, in www.academia.edu, p. 32 ss.; G. DITO – A. ZACCARIELLO, *Il sistema carcerario di fronte alla questione del terrorismo di matrice confessionale. Caratteristiche della minaccia e strumenti per la prevenzione e il contrasto in ambito penitenziario*, in *Riv. pol.*, 2016, 9, p. 1067 ss.; N. GIORDANO, *Proselitismo in carcere e ruolo del ministro del culto islamico*, in *La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, in *Quaderni ISPP*, 2012, p. 72 ss.; G. LA SALA, *Il rischio di proselitismo religioso di matrice islamica. La gestione della socialità*, in *La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, in *ISSP*, 2012, p. 80 ss.; G. MARINO, *Il sistema antiterrorismo alla luce della L. 43/2015: un esempio di "diritto penale del nemico"?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 1388 ss.; M. QUATTROMANI, *La prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta*, in *La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, in *ISSP*, 2012, p. 95 ss.; R. ROMANELLI, *The Jihadist Threat in jail: Islam and the processes of radicalization in European prisons*, in *Arch. pen. online*, 2012, p. 1 ss.; A. ZACCARIELLO, *Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in carcere*, in *Sicurezza e giustizia*, 2016, p. 44 ss.

Sul punto, non può non rilevarsi che, da un punto di vista sostanziale, il legislatore nazionale è intervenuto sanzionando le condotte preparatorie, mentre da un prospettiva procedurale ha introdotto misure preventive e cautelari².

Relativamente al primo profilo, deve osservarsi che inizialmente con il Decreto Legge 27 luglio 2005, n. 144³, convertito con modificazioni nella Legge 31 luglio 2005, n. 155⁴, quindi con il Decreto Legge 18 febbraio 2015, n. 7⁵, convertito, con modificazioni, nella Legge 17 aprile 2015, n. 43⁶ e, *in limine*, con la Legge 28 luglio 2016, n. 153⁷ il legislatore dell'ordinamento

² Sul punto, R. BARBERINI, *Il diritto penale e la legislazione di emergenza contro il terrorismo*, cit., p. 1, osserva che: “ Il terrorismo ha cambiato il diritto penale dei paesi democratici occidentali, ed in parte le regole che fino ad ora lo ispiravano, al punto che molti si sono domandati se sia possibile condurre la “guerra al terrorismo” con i mezzi del diritto penale comune, nel rispetto delle regole dello Stato di diritto. Fin dal trattato di Maastricht del 1992 (articolo K1) la “lotta” al terrorismo è divenuto uno degli obiettivi fondamentali della politica dell’Unione europea, e lo stesso termine è utilizzato in molte legislazioni nazionali. (...) Strumenti tipici del diritto penale del nemico sono i reati associativi e le incriminazioni di atti preparatori, e in effetti la strategia della prevenzione ha condotto i paesi europei a configurare reati che si spingono ben oltre la stessa associazione con finalità di terrorismo, la quale, già di per sé, serve a punire taluno prima che commetta un reato. (...) Al fine dichiarato di catturare i terroristi prima che essi possano colpire, si è giunti ad includere nella qualifica di terrorista non più, solo, chi minaccia attentati o chi tenti di dirottare un aereo, ma anche chiunque fornisca a costoro qualunque tipo di sostegno: lo finanzia, gli dia istruzioni o insegnamenti, lo indottrini, ma anche gli di rifugio, fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto e strumenti di comunicazione, ne organizzi il trasferimento in Paese straniero per compiere colà attività terroristiche”.

³ Il D.L. 27 luglio 2005, n. 144, recante “*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 2005, n. 173

⁴ La L. 31 luglio 2005, n. 155, rubricata “*Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 27 luglio 2005, n. 144, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale*”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 1° agosto 2005, n. 177.

⁵ Il D.L. 18 febbraio 2015, n. 7, denominato “*Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione*”, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 febbraio 2015, n. 41.

⁶ La L. 17 aprile 2015, n. 43, rubricata “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione*”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2015, n. 91.

⁷ La L. 28 luglio 2016, n. 153, recante “*Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d’Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d’Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015*”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 2016, n. 185.

giuridico nazionale, in applicazione di normative europee o internazionali, ha provveduto all'inserimento nel sistema del codice penale delle seguenti previsioni normative, quali:

- a) l'art. 270-*quater* c.p.⁸, avente ad oggetto l'arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale;
- b) l'art. 270-*quinquies* c.p.⁹, concernente l'addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale¹⁰;
- c) l'art. 270-*quater.1* c.p.¹¹, relativo all'organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo;

⁸ AA.VV., *Sub art. 270-quater c.p.*, cit., p. 1, dichiarano che: "Le norme di diritto penale sostanziale per il contrasto al terrorismo di cui al D.L. 18.2.2015, n. 7, conv. con L. 17.4.2015, n. 43, estendono rispetto a quanto già previsto nelle fattispecie di reato introdotte con D.L. 27.7.2005, n. 144, conv. con modif. con L. 31.7.2005, n. 155, la rilevanza di condotte monosoggettive e preparatorie rispetto alla commissione di attività di terrorismo. La disposizione di cui all'art. 270 quater, introdotta nel 2005 al fine di punire la condotta monosoggettiva di colui che svolgesse il ruolo di arruolatore, al di fuori dei casi di adesione ad un'associazione con finalità di terrorismo riconducibile nella fattispecie di cui all'art. 270 bis, è modificata dall'art. 1, D.L. 18.2.2015, n. 7 conv. che l'arricchisce di un 2° co., di nuovo conio. Qui si prevede la punibilità della persona arruolata, fino ad oggi non punibile a meno che la sua condotta non integrasse il delitto di partecipazione ad un'associazione con finalità di terrorismo ex art. 270 bis. La nuova norma, che persegue l'obiettivo di rendere punibile la condotta del foreign fighter, cioè di colui che si arruola per andare a combattere e compiere atti di terrorismo all'estero, ha subito in sede di conversione un ulteriore aggravio nel precetto secondario, tale per cui il delitto è ora punito con la pena della reclusione da 5 a 8 anni (mentre nella versione originaria, introdotta con il D.L. antiterrorismo, era punito con la reclusione da 3 a 6 anni). Da qui l'applicabilità della misura custodiale in carcere, ai sensi dell'art. 380, 2° co., c.p.p."

⁹ AA.VV., *Sub art. 270-quinquies c.p.*, cit., p. 1, rilevano che: "In applicazione dell'art. 1, 3° co., lett. a, D.L. 18.2.2015, n. 7, conv. con modif. dalla L. 17.4.2015, n. 43, l'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 270 quinquies, che comprendeva, tra i soggetti attivi del delitto, sia l'addestratore sia la persona addestrata da terzi al compimento delle attività specificamente richiamate dalla norma, viene ulteriormente esteso a colui che, ancorché autoaddestratosi, pone in essere comportamenti finalizzati alla commissione di condotte con finalità di terrorismo di cui all'art. 270 *sexies*. Il mero addestramento in sé, pertanto, non rileva ancora penalmente se ad esso non fa seguito la condotta prodromica al compimento di atti con finalità di terrorismo, secondo la definizione normativa di cui all'art. 270 *sexies*. In sede di conversione, la L. n. 43/2015 ha peraltro richiesto che tali atti siano univocamente indirizzati alla commissione di atti con finalità terroristica".

¹⁰ Per Cass. pen., Sez. V, 19 luglio 2016, n. 6061, in *CED Cassazione*, 2017, p. 1 ss.: "Ai fini della configurabilità del reato di addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270 *quinquies* cod. pen.) anche internazionale, commesso dalla persona che abbia acquisito autonomamente informazioni strumentali al compimento di atti con la suddetta finalità, è comunque necessario che il soggetto agente ponga in essere comportamenti significativi sul piano materiale, univocamente diretti alla commissione delle condotte di cui all'art. 270 *sexies* cod. pen., senza limitarsi ad una mera attività di raccolta di dati informativi o a manifestare le proprie scelte ideologiche".

¹¹ AA.VV., *Sub art. 270-quater.1 c.p.*, cit., p. 1, affermano che: "La norma, sul modello dell'art. 600 *quinquies*, punisce chiunque «organizza, finanzia o propaganda» viaggi finalizzati al compimento delle condotte con finalità di terrorismo individuate all'art. 270 *sexies*. La L. n. 43/2015 ha precisato che i viaggi devono essere organizzati, finanziati o propagandati in territorio estero. La fattispecie ha carattere residuale e svolge una funzione di chiusura, in vista della completa copertura penalistica del fenomeno dei c.d. *foreign fighters*: in questo caso, tuttavia, il viaggiatore non sarà punito, a meno che egli non sia anche arruolato, ai sensi dell'art. 270 *quater* novellato. Infine, in virtù della clausola di sussidiarietà espressa, si

d) l'art. 270-*quinquies*.1 c.p.¹² che regola il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo.

Circa invece le misure preventive, è possibile focalizzare l'attenzione sulla sorveglianza speciale avente finalità antiterrorismo ed impiegabile anche nei confronti di coloro che manifestino la volontà di raggiungere le aree di conflitto per unirsi alle organizzazioni terroristiche¹³.

Peraltro, non si cade in errore nell'asserire che nella materia di cui si discute l'*agere* del legislatore dell'Unione europea abbia, e non poco, condizionato l'operato del collega italiano.

A titolo esemplificativo può ricordarsi che recentemente l'Unione europea con la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, n. 2017/541¹⁴ abbia incluso tra i reati di terrorismo anche

osservi che la nuova figura *criminis* è integrata se il fatto non integra già il delitto associativo di cui all'art. 270 *bis* ovvero il reato di arruolamento di cui all'art. 270 *quater*".

¹² AA.VV., *Sub art. 270-quinquies.1 c.p.*, cit., p. 1, asseriscono che: "A completamento degli strumenti normativi già vigenti, la L. 28.7.2016, n. 153 provvede ad adeguare l'ordinamento interno agli impegni internazionali e, specificamente, a quanto previsto nella Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo. Ivi, all'art. 2, si prevede, che ciascuno Stato parte garantisca di poter «cercare, rintracciare, identificare, congelare, sequestrare e confiscare i valori patrimoniali, di origine lecita o illecita, utilizzati o destinati ad essere utilizzati in qualsiasi modo, interamente o parzialmente, per il finanziamento del terrorismo, o i proventi di tale reato, nonché di fornire la propria collaborazione a tal fine nella misura più ampia possibile». Rinviano anche a quanto si dirà in tema di confisca sub art. 270 *septies* (introdotto dalla stessa L. 28.7.2016, n. 153), occorre qui segnalare che gli obiettivi fissati dalla Convenzione non possono certamente prescindere dal ricorso anche alla legge penale. Il finanziamento al terrorismo rientra, anzi, ai sensi dell'art. 28, par. 1, lett. d e lett. e, Conv. tra le ipotesi in cui nello svolgimento di indagini penali, lo Stato parte non potrà rifiutare gli atti di cooperazione internazionale previste nel Capo IV".

¹³ Sul punto, A. BALSAMO, *Decreto antiterrorismo e riforma del sistema delle misure di prevenzione*, cit., p. 5, afferma che: "Alla radice del nuovo intervento normativo vi è la consapevolezza che la lotta al terrorismo non può essere combattuta soltanto con gli strumenti "classici" del diritto penale, ma richiede anche l'uso del sistema prevenzionistico. Si tratta di un intento sicuramente condivisibile, in quanto lo sviluppo di un "doppio binario" di misure preventive e sanzionatorie nei confronti del terrorismo, in conformità al modello già sperimentato per la lotta alla mafia, trova un solido fondamento nella rilevazione di una serie di aspetti significativi che, nel presente momento storico, sembrano accomunare i due fenomeni criminali, entrambi caratterizzati da una ibrida polivalenza (con la conseguente necessità di una pluralità di chiavi di lettura, che spaziano dalla sociologia e dall'antropologia culturale all'economia e alla scienza politica), da connotati che superano la dimensione delittuosa e svelano la radicata persistenza di modelli culturali di comportamento, dalla compresenza di elementi di innovazione ed elementi di continuità (sicché alla dimensione transnazionale si accompagna il radicamento nei tradizionali contesti di appartenenza), dalla combinazione di attività economiche legali e illegali, dalla intensa potenzialità di destabilizzazione del sistema democratico".

¹⁴ La Direttiva del 15 marzo 2017, n. 2017/541/UE, recante "Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 31 marzo 2017, n. L 88.

l'addestramento in carcere, contrastato mediante una pluralità di risoluzioni e comunicazioni aventi una funzione preventiva e deradicalizzante¹⁵.

Le brevi riflessioni che precedono impongono, allora, di notare che, sebbene gli interventi normativi *in sedes materiae*, diversamente dal passato, si susseguano l'un l'altro piuttosto repentinamente, è pur vero che si assiste ad un mutamento circa i luoghi di proselitismo, non identificati più soltanto nelle moschee ma anche e soprattutto nelle case di detenzione¹⁶.

È noto che nelle prigioni il recluso, sia per l'*habitat* in cui è costretto a vivere per un determinato periodo di tempo sia per la violenza dell'ambiente medesimo, tenda sovente ad avvicinarsi alla religione.

Tuttavia, allorché l'appartenenza religiosa celi il radicalismo, nasce una *quaestio* affatto irrilevante esplicantesi nella necessità per le autorità competenti di garantire un equo temperamento fra il sorvegliare, da un lato, e l'assicurare il rispetto della libertà religiosa, dall'altro, soprattutto qualora il professare la propria fede, nella specie islamica, possa trasformarsi in manifestazioni di integralismo.

I Paesi membri della Ue sono interessati in modo diverso dal problema della radicalizzazione e dell'arruolamento di seguaci.

¹⁵ In tali termini, F. DEL VECCHIO, *Il detenuto a rischio radicalizzazione e i rimedi della prevenzione terziaria*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, p. 198 ss.

¹⁶ R. ROMANELLI, *The Jihadist Threat in jail: Islam and the processes of radicalization in European prisons*, cit., p. 1, sostiene che: "Mohamed Ghaleb Kalaje in Spain, held since 2001, gave instructions on the financing of terrorist activities from prison. Visitors were used as couriers. In France have been identified, which were well 442 Islamic proselytism in jail. In many countries, the introduction of religion in prisons was first perceived as a factor of order and stability by the penitentiary authorities. The regular practices of Islam are likely to provide a moral framework, and therefore, ensure stability in a prison. In the post-colonial period, Islam first made its way into French prisons in the beginning of the 1970s with Tabligh, a pious and rigorist movement. Later, in the 1980s, it appears that the prison authorities tolerated the introduction of Islam in prisons in order to counter the (some-times prominent) influence of gangsters (Caïds). The first interrogations on Radicalism took place in the middle of the 1990s, coinciding with the civil war in Algeria. But the case that is particularly indicative of radicalization in jail is the case of Khaled Kelkal- a delinquent- living in a poor Lyon suburb, and who was re- converted to Islam by a radical Imam in jail. In British prisons, one of the most famous prisoners, Abu Qatada, who in spired cells in Italy, preparing documents against a farewell to arms of Egyptian terrorists. Richard Reid, the terrorist who wanted to blow up a passenger flight with explosives hidden in his shoes, he converted to Islam in a British prison. Prisons have played an enormous role in the narratives of every radical and militant movement in the modern period. No matter how different their causes or backgrounds, Egyptian Islamists, German Marxists and Irish Re-publicans have all regarded their comrades' imprisonment as traumatic turning points in the histories of their movements. The prisoners and the ways they were treated came to be focal points for their groups' campaigns, and they significantly influenced their supporters' attitude towards violence and the state. The processes of radicalization in prison should be seen in the general context of the growth of religion in prison facilities. It 's well known that the pris-on environment is favorable to a new awareness of the spiritual and religious feelings of individuals. In addition, there are special reasons for which the atmosphere in many prisons is in favor of political and religious radicalization".

Focalizzando l'attenzione sul Belpaese, può notarsi che ad oggi i movimenti prossimi al panorama del radicalismo islamico non siano presenti in modo strutturato nella penisola, quantunque non possa confutarsi che in ambito carcerario tali inclinazioni tendano ad essere potenzialmente rischiose¹⁷.

Si ritiene che nel momento in cui vada formandosi nell'istituto penitenziario il fenomeno del fondamentalismo islamico, il solo mezzo con cui contrastarlo sia rappresentato dalla cosiddetta prevenzione terziaria, quest'ultima qualificabile come strumento volto ad evitare la recidiva, con contestuale trattamento rieducativo della pena.

¹⁷ C. GIUDICI, *Ecco come funziona la radicalizzazione islamista nelle galere*, cit., p. 1, afferma che: "Il fenomeno della radicalizzazione islamista nelle galere è noto da tempo perché è soprattutto dal carcere che arrivano i terroristi. Ora però un rapporto del Dap, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, lo ha fotografato in modo più nitido. La classificazione elaborata dal Nic – il Nucleo investigativo della Polizia penitenziaria – include quattro gruppi di detenuti musulmani ritenuti pericolosi. Oltre a coloro che sono detenuti per reati di terrorismo, ci sono i "leader", ossia criminali comuni che hanno aderito all'ideologia jihadista e nelle celle sono diventati riferimenti carismatici, adeguati per il proselitismo; mentre, fra i criminali comuni, quelli considerati più vulnerabili e disponibili a diventare prede facili per i reclutatori, vengono definiti "follower". Infine c'è la categoria dei "criminal opportunist". Ossia quelli che entrano in contatto con i radicali per offrire loro servizi logistici come i documenti falsi. In realtà ci sarebbe un'altra categoria da aggiungere nella lista delle definizioni coniate dal Nic per gli aspiranti jihadisti: quella dei "mimetizzati". Niente barbe lunghe né urla di estasi dopo un attentato; mai un rapporto disciplinare, mai un segno di ostilità verso gli agenti o compagni di cella non musulmani. Sono però questi a rappresentare la minaccia più grande, o più difficile da individuare, come probabili ufficiali di collegamento fra gli aspiranti jihadisti e una possibile possibile all'esterno. Questo, in sintesi, è quanto emerge dalla relazione del Dap dedicata alla radicalizzazione nel 2016. Alcuni aspetti sono importanti. Innanzitutto i numeri, che sono più alti rispetto a quelli divulgati fino ad ora. Il calcolo complessivo che comprende i monitorati (172), gli attenzionati (64), i segnalati (137), soggetti considerati a rischio (230) e – dato molto significativo – quelli radicali usciti a fine pena (272) raggiunge un numero consistente e purtroppo in crescita: 875 su 7.646 musulmani praticanti detenuti. Come avviene la radicalizzazione? Nella relazione del Dap che il Foglio ha potuto leggere, il sintomo più palese avviene dopo un attentato, quando gli islamisti non riescono a trattenere l'entusiasmo per gli infedeli ammazzati. Con frasi tipo "Noi siamo i più forti". "Prima i francesi e poi gli italiani". "Li dobbiamo far fuori tutti". "Deve scoppiare tutta l'Italia", eccetera. Poi ci sono i contenuti dei sermoni delle preghiere collettive e le esortazioni al jihad. Ascoltarli tutti è un compito immane, se si considera che gli istituti censiti fino ad ora sono stati 190, dove il numero dei carcerati che si sono autoproclamati imam sono 148: quasi tutti maghrebini, in maggioranza tunisini, ad eccezione di qualche iracheno. E nelle loro esortazioni durante le preghiere, oltre a istigare violenza contro i loro carcerieri, spiegano ai loro fratelli che solo all'interno dell'islam vi è certezza perché "i cristiani e gli ebrei vengono maledetti da Allah". I casi paradigmatici studiati e riportati nella relazione sono diversi. E spiegano bene come avviene la radicalizzazione che comincia col proselitismo, facendo leva sulla rabbia e sulla disperazione dei carcerati più fragili, soprattutto se isolati e/o con lunghe condanne da espiare. Una volta avvicinati alle pratiche religiose, i "leader" cominciano un graduale indottrinamento della shari'a che conduce le loro prede ad allontanare i familiari e chiunque non accetti i comportamenti ossessivi dell'islamismo per poi arrivare alla meta finale: convincere i detenuti reclutati ad aspirare alla guerra santa, una volta espiata la pena. In Europa, o recandosi nelle terre del Califfato".

Ciò premesso, in un'ottica deradicalizzante¹⁸, dirimente può considerarsi il momento in cui sopraggiunge un nuovo detenuto nella prigione, il quale anche in ragione di un sentimento di smarrimento che lo accompagna, tende facilmente ad essere influenzato da capi carismatici che propongono il loro aiuto in modo da consentirgli un più agevole adattamento.

Nella materia di cui si discute, d'altronde, non va sottaciuto che, sulla scorta dei dati statistici presentati dal Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria, su circa 57.000 detenuti più di 1/3 sono stranieri e fra costoro più di 12.000 arrivano da Stati in cui si professa la religione musulmana.

Ne consegue allora che, in presenza di movimenti in entrata particolarmente ingenti di reclusi musulmani, la *quaestio* relativa alla loro collocazione diventi importante, tanto da una prospettiva logistica ed organizzativa quanto, in particolar modo, dal punto di vista della sopra citata prevenzione terziaria.

È opportuno puntualizzare altresì che, ogniqualvolta si disquisisce di emergenza nelle carceri relativamente alla radicalizzazione jihadista, devono differenziarsi coloro che sono stati dichiarati colpevoli per crimini di terrorismo dagli internati per reati minori che hanno in comune la medesima

¹⁸ A. ZACCARIELLO, *Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in carcere*, cit., p. 44, osserva che: "In ogni caso, si suole individuare quattro fasi tipiche di radicalizzazione: la pre-radicalizzazione: vi rientrano i meccanismi personali scatenanti, i fattori contestuali che rendono un individuo ricettivo all'estremismo. È il punto di partenza, la condizione individuale e soggettiva da cui si dipana il processo. Qui risiedono le cause sociologiche, collettive e individuali, che predispongono la persona alla vulnerabilità delle narrative radicali; l'identificazione: la fase attraverso cui singoli individui, influenzati da fattori sia esterni sia interni, iniziano a esplorare le narrative radicali, facendoli sempre più allontanare dalle loro identità precedenti, iniziando ad associare se stessi con modelli radicali. Nel sistema penitenziario tale fase si realizza frequentemente per osmosi interna (contatto con altri detenuti radicalizzati, accesso a materiali radicali, etc.), meno frequentemente per influenze esterne (persone esterne che hanno accesso ai carceri quali familiari, volontari etc.); l'indottrinamento: la fase nella quale progressivamente i singoli individui intensificano l'approfondimento delle ideologie radicali e concludono che è necessario agire per la causa. I potenziali estremisti cominciano ad alimentare la convinzione che la società sia sbagliata e debba essere cambiata. Mentre le prime due fasi sono processi sostanzialmente individuali, questa implica l'associazione con altre persone, la condivisione delle stesse idee, e diviene un reale indicatore di pericolo. La fase di passaggio tra l'identificazione e l'indottrinamento può manifestarsi in ambito penitenziario con la formazione di piccoli gruppi a base etnica o ideologica che si allontanano dalla maggioranza dei fedeli, formando ad esempio raggruppamenti di preghiera separati. All'interno delle carceri si potrebbe anche verificare l'assegnazione di ruoli, in funzione di rappresentanza della comunità per il contrasto del sistema e dell'organizzazione penitenziaria, il rifiuto delle ispezioni corporali che infrangono i principi islamici dell'onore e della pudicizia, iniziative finalizzate all'affermazione forte delle norme religiose, anche attraverso strutturazioni gerarchiche e forme di leadership; la manifestazione (o jihadizzazione): consiste nell'impegno personale dell'individuo a passare all'azione violenta, allo scopo di promuovere la sua ideologia e di trasformare conseguentemente la società. L'estremismo violento consiste nel promuovere, sostenere o commettere atti che sono finalizzati a difendere un'ideologia che invoca una supremazia razziale, nazionale, etnica o religiosa o che si oppone ai principi ed ai valori fondamentali della democrazia e che possono portare anche alla pianificazione, preparazione e esecuzione di atti terroristici".

ideologia estremista e si presentano altresì come *leader* carismatici verso tutti gli altri detenuti, come pure i detenuti per reati comuni e che rimangono affascinati dall'ideologia estremista per le motivazioni più varie¹⁹.

In particolare, coloro che sono stati definiti come terroristi sono separati dalla parte restante dei reclusi al fine di evitare che possano svilupparsi in futuro fenomeni di proselitismo.

In merito, il legislatore italiano non ha fatto altro che uniformarsi al dettato europeo, ai sensi del quale l'isolamento dei terroristi dagli altri condannati costituisce una possibile misura antiradicalizzazione.

In altri termini, sulla scorta di quanto testé dichiarato, emerge come la prevenzione sia garantita da una collocazione "di alta sicurezza"²⁰ che ferma il contagio mediante la quarantena.

Sorge, quindi, l'interrogativo circa la sistemazione per tutti gli altri reclusi²¹.

¹⁹ A. ZACCARIELLO, *Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in carcere*, cit., p. 44, osserva che: "La sottile linea che può dividere la legittima pratica religiosa da un possibile fenomeno di radicalizzazione violenta impone un'osservazione anzitutto scevra da condizionamenti e molto particolareggiata. L'adozione di ideologie o orientamenti radicali è, infatti, prima di tutto un processo psicologico che si manifesta con un cambiamento di mentalità che non sempre comporta necessariamente modifiche visibili nell'apparenza o nelle azioni. Solo se ad un cambiamento di mentalità si associa una modifica del comportamento, diventa possibile individuare il rischio di radicalizzazione. Definire la radicalizzazione non è facile perché è un processo articolato e con molteplici aspetti, che presenta una certa complessità relativamente ai vari fattori condizionanti. In ogni caso la radicalizzazione può essere definita come un processo di evoluzione personale per la quale un individuo adotta idee ed obiettivi politici o politico-religiosi sempre più radicali, con la convinzione che il raggiungimento di tali obiettivi giustifichi i metodi estremi. Tale processo, può indurre un individuo o un gruppo ad accettare, sostenere o incoraggiare l'uso della violenza come mezzo politico-religioso. È un processo dinamico, non necessariamente lineare, che può essere lento e graduale o al contrario manifestarsi in modo repentino ed esplosivo. In alcuni casi generato da influenze esterne, come un leader carismatico o una dinamica di gruppo, in altri può aver luogo come processo interno di auto radicalizzazione, magari scatenata da fattori coinvolgenti come quelli accessibili da Internet, in concomitanza a fattori personali individuali".

²⁰ AA.VV., *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia anno 2016*, cit., p. 7, affermano che: "La realizzazione dei circuiti regionali - avviata ai sensi dell'art. 115 D.P.R. 230/2000, a partire dal 2015 -procede con la progressiva acquisizione di nuovi spazi detentivi e la graduale redistribuzione dei detenuti, in considerazione della posizione giuridica rivestita dagli stessi, tenendo conto - compatibilmente con le esigenze di sicurezza e opportunità penitenziaria connesse al circuito - delle condizioni di affollamento degli istituti delle diverse regioni del Paese. In questo processo di riordino si è inteso dare impulso al potenziamento delle procedure di declassificazione per l'eventuale estromissione di detenuti dal circuito Alta Sicurezza e il loro inserimento nelle sezioni dedicate ai soggetti comuni. Il processo di declassificazione, alla data del 31 dicembre 2016, ha riguardato l'estromissione dal circuito alta sicurezza di 305 soggetti, con una riduzione delle presenze in detto circuito dello 0,25% rispetto all'anno precedente. Per l'Alta Sicurezza è stato ulteriormente incrementato il ricorso al sistema della videoconferenza per la partecipazione a distanza agli impegni di giustizia, con riduzione delle traduzioni e vantaggi sotto il profilo della sicurezza e del risparmio delle risorse umane e finanziarie. Dal primo gennaio 2016 sono stati infatti già attivati 23.410 collegamenti in videoconferenza, (detenuti 41 bis, collaboratori della giustizia, detenuti alta sicurezza, esami testimoniali, videoconferenze internazionali), il 52% in più rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente".

Anche in tale circostanza si è al cospetto di una tematica che suscita particolare interesse, soprattutto se si tiene presente che successivamente agli attentati terroristici di Berlino del 19 dicembre 2016 è stata scoperta l'infida attività di indottrinamento e reclutamento realizzata dai veterani verso i conterranei detenuti per crimini minori²².

Perciò, si ha avuto modo di capire che talvolta l'addestratore tende a celarsi fra i condannati per terrorismo, così come in altre circostanze succede che l'opera di indottrinamento si compia nelle sezioni comuni in danno dei nuovi arrivati.

Ne discende, allora, la necessità di giungere ad un'adeguata allocazione del nuovo detenuto, così come dettato dall'art. 14²³ della Legge 26 luglio

²¹ M. QUATTROMANI, *La prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta*, cit., p. 95, dichiara che: "Punto nevralgico della gestione interna relativa agli istituti penitenziari è rappresentato dalle scelte afferenti alle modalità di ubicazione dei detenuti. La separazione logistica degli stessi su base etnica, nella maggior parte dei casi, avviene attraverso la composizione di camere detentive omogenee all'interno di sezioni miste, mentre l'alternativa è quella di allocare i detenuti appartenenti ad una medesima etnia in apposite sezioni loro esclusivamente destinate. Con riferimento ai detenuti di fede islamica, entrambe le soluzioni organizzative presentano dei pro e dei contra e la scelta più opportuna, condizionata anche dalla specifica conoscenza del contesto, è demandata alle valutazioni del Direttore e del Comandante di Reparto, che possono avvalersi dell'apporto esperienziale di tutti gli operatori coinvolti. Non esistono, infatti, soluzioni migliori in assoluto, ma esistono soluzioni più o meno adattabili alle specifiche circostanze".

²² P. DI MOTOLI, *I musulmani in carcere*, cit., p. 32, sostiene che: "La prigione riproduce in miniatura le divisioni esistenti nella società: la diversità di prospettive religiose concernenti l'islam, le forme multiple di adesione alla fede, i gusti e le preferenze individuali". All'interno del mondo carcerario però vi sono delle distorsioni che portano a essere prossimi con persone prima mai incontrate e lontani da tutti coloro che si frequentava nella vita da liberi cittadini. Ci si trova di fronte a un processo di desocializzazione e successivamente di risocializzazione che porta necessariamente a una nuova configurazione cognitiva valoriale. La prigione recide legami produce oblio e questo porta i detenuti a un bisogno urgente di rassicurazione e di un ancoraggio. La religione in questo contesto produce un orizzonte di senso e può portare un individuo a cambiare totalmente prospettiva. La categorizzazione volta alla dimensione ideologica dell'Islam porta secondo Khosrokhavar alla distinzione tra "coloro che si dicono musulmani ma rifiutano l'ostentazione e relegano la loro fede al solo dominio privato; coloro che cercano nell'Islam una soluzione globale alle loro difficoltà [...] intendono formare una neocomunità che s'ispiri non alla loro origine etnica ma alla loro fede in Allah" come i Tabligh e i Salafiti. Khalid Rhazzali ci avverte che la categorizzazione dei musulmani elaborata dalle scienze sociali fuori dal carcere si profila assai problematica all'interno del carcere. Per definire la religiosità è stato preso in esame uno dei cinque pilastri che è più visibile nella quotidianità e che richiede un certo sacrificio: la preghiera (*salat*) che nel contesto chiuso del carcere con le sue regole richiede una forte concentrazione e molto sacrificio. La preghiera della notte e quella dell'alba possono creare anche problemi di convivenza con gli altri detenuti. Nei tre istituti presi in esame da Rhazzali la percentuale di praticanti (52%) supera di poco quella dei non praticanti".

²³ Nella norma *de qua* si legge che: "Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento. L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'art. 42. È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei

1975, n. 354²⁴, dalla cui lettura emerge come l'ingresso in carcere rappresenti il primo stadio del trattamento rieducativo, potendo influenzare in maniera positiva o negativa tutto il successivo *iter* penitenziario²⁵.

È palese che il collocamento di un recluso fragile in una prigione nella quale sono presenti radicalizzatori potrebbe far sì che esso decida di uniformarsi a questi ultimi.

Ne consegue, allora, che lo smistamento del nuovo recluso non possa avvenire facendo ricorso ad un atto intuitivo del personale carcerario quanto piuttosto occorre impiegare puntuali criteri.

In merito, si reputa *in primis* fondamentale procedere ad un'assunzione mirata del personale fondata su peculiarità determinate, come la sensibilità ed il rispetto delle differenze culturali, le abilità linguistiche e di interazione, nonché facilitare la formazione di tutte le persone che in un modo o nell'altro sono coinvolte nell'ambiente carcerario.

Oltre a ciò, si considera altrettanto dirimente che l'istituto penitenziario ricorra a personale informato, dovendo quest'ultimo avvalersi della R.A.N., acronimo di *Radicalisation Awareness Network*, con cui incentivare la nascita e lo sviluppo delle buone prassi nella materia di cui si discute.

Da un punto di vista valutativo, poi, si rileva come siano ravvisabili una pluralità di segnalatori che consentono al personale operativo di comprendere se un detenuto stia percorrendo la strada della radicalizzazione²⁶.

condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione. È consentita, in particolari circostanze, l'ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza. Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto".

²⁴ La L. 26 luglio 1975, n. 354, recante "*Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà*", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 9 agosto 1975, n. 212.

²⁵ M. QUATTROMANI, *La prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta*, cit., p. 96, dichiara che: "È bene rilevare come il Dipartimento, con la circolare n. 0303680 del 18 luglio 2010, abbia espressamente invitato le Direzioni a vagliare opportunamente i soggetti da inserire nelle singole sezioni, evitando, nello specifico, un'eccessiva concentrazione di detenuti di fede islamica quale necessaria misura da utilizzare al fine di contenere i rischi legati al diffondersi del fondamentalismo. Con la predetta circolare, dunque, si esprime un'opzione concettuale condivisibile, per certi aspetti in virtù della quale le esigenze di sicurezza afferenti alla prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione prevalgono su valutazioni di altro tipo. Non può non rilevarsi, tuttavia, come la volontà dei detenuti di fede islamica vada esattamente nell'opposta direzione: essi, infatti, mostrano una netta propensione all'aggregazione e ciò per una serie di fattori, non da ultimo quello religioso. Il ritrovarsi insieme, "musulmani con musulmani", esime da un faticoso confronto con il diverso e agevola la condivisione di quegli aspetti della vita quotidiana che, agli occhi di un non musulmano, possono apparire come estremi e indicativi di poca flessibilità e scarsa adattabilità al contesto. La creazione di sezioni "omogenee", pertanto, potrebbe essere d'ausilio alla prevenzione di tutti quei rischi connessi alla convivenza forzata tra soggetti portatori di abitudini differenti, ma, al contempo, potrebbe rappresentare un elemento ostativo ai fini di quella "cultura dell'integrazione" che dovrebbe essere perseguita all'interno degli istituti penitenziari".

²⁶ G. LA SALA, *Il rischio di proselitismo religioso di matrice islamica. La gestione della socialità, in La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in*

A titolo meramente esemplificativo, si pensi ai cambiamenti circa il modo di vestire, la crescita della barba, l'intensificazione della preghiera o l'ostilità avverso il personale.

Per quanto affermato sino ad ora, deve altresì rammentarsi che il 1° Dicembre 2016 il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ha emanato un documento recante “*Council of Europe Handbook for Prison and Probation Services regarding Radicalisation and Violent Extremism*”.

Fra le molteplici tematiche affrontate nel sopra citato manuale vi è anche quella relativa al metodo di valutazione del rischio in entrata, puntualizzando come essa sia importante per una giusta allocazione²⁷ e consigliando, inoltre, l'impiego di un protocollo *standard* fondato su taluni indicatori predeterminati come le credenze, le ideologie personali, l'ambito sociale e familiare, l'istruzione e la formazione²⁸.

carcere, cit., p. 80, afferma che: “Nell’attività di conoscenza, osservazione e monitoraggio dei detenuti saranno, altresì, di particolare rilievo i controlli relativi al loro percorso detentivo, alle modalità di vita ed alle abitudini che esulino direttamente dal contatto *strictu sensu* con gli altri ristretti. In tal senso elementi di valutazione importanti saranno quelli relativi a: modalità di fruizione di colloqui, ricezione di pacchi o corrispondenza, partecipazione o meno al Ramadan, ubicazione nell’istituto, posizione giuridica, effettiva o strumentale partecipazione al trattamento, etc., oltre, ovviamente, agli altri dati desumibili dal fascicolo personale e dallo SDI. Un altro importante spunto per la conoscenza del detenuto islamico che può aiutare a selezionare i casi ed i soggetti su cui aumentare i livelli di attenzione, è relativo al corretto inquadramento dello stesso all’interno di alcune “sottocategorie” nelle quali – in una sorta di esperimento attuato senza presunzione di “scientificità” – potremmo suddividere la stessa “categoria” definita generalmente come “musulmano”. Una prima distinzione più ampia è quella che possiamo tracciare tra “praticanti” e “non praticanti”. Se nel secondo gruppo (corposo ma comunque in minoranza) si possono fare rientrare tutti coloro i quali, pur definendosi musulmani per origine, non sono soliti dedicarsi alla preghiera (perché ritengono le condizioni carcerarie non consone alla pratica o semplicemente perché assorbiti da stili di vita “impuri”), è dalla consistenza e composizione del primo che bisognerà trovare gli opportuni spunti operativi per meglio gestire e combattere il rischio di proselitismo. Nell’ambito dei praticanti troviamo, generalmente, coloro che si dedicano alla preghiera in modo corretto e composto; coloro che proprio nel carcere hanno riscoperto la conversione (c.d. riconvertiti) e che ne “sfruttano” gli effetti positivi in termini di autodisciplina e “espiazione” per gli errori commessi e coloro che, invece, si spingono al punto di intendere la pratica e la fede come impegno essenziale della loro esistenza”.

²⁷ In merito, nel punto 46 del *Council of Europe Handbook for Prison and Probation Services regarding Radicalisation and Violent Extremism* si legge che: “*Risk assessments are used in the prison and probation system to support decisions pertaining to classification, placement, interventions and re-classification when required. Risk factors have been restructured into systematic protocols for the assessment of violent offenders. Structured assessments are generally considered to be better practice than non-structured or semi-structured assessments*”.

²⁸ Nel punto 45 del *Council of Europe Handbook for Prison and Probation Services regarding Radicalisation and Violent Extremism* si legge che: “*Risk assessments will identify the specific violent extremism elements that are of concern and measure their severity. This will include elements pertaining to (a) beliefs and attitudes (ideology-narrative), (b) the social context and intention of the individual and includes family connections and kinship, groups and networks with whom the individual is associated that can influence intention and promote ideological violence, (c) the capacity of the individual in terms of background and training and skills) and (d) the personal and ideological needs that are driving the violent extremism. In addition, best practice risk assessments include elements pertaining to risk mitigating factors. Risk mitigating factors may be present, developed or strengthened to support disengagement from violent*

Orbene, l'impiego di un cosiddetto modello di valutazione del rischio omologato sin dai primi momenti della reclusione da parte di un *team* multidisciplinare rappresenta la linea guida della proposta europea²⁹ alla quale tutti gli Stati membri dovrebbero uniformarsi.

extremist groups and de-radicalisation including a shift away from a rigid and absolute ideology. Such an analytical approach, referred to as risk assessment, can provide a differential analysis of the needs, networks and ideological commitments of radicalising individuals and those who are convicted violent extremists. Specialised risk assessment approaches identify the motivations and elements that are push factors for the individual to engage in violent extremism or progress in the process of radicalisation to violence and are able to identify the type of threat that individuals represent and any risk mitigating elements that are present”.

²⁹ Nel punto 45 del *Council of Europe Handbook for Prison and Probation Services regarding Radicalisation and Violent Extremism* si chiarisce che: “Risk assessment experts have identified the structured professional judgment methodology as the optimal approach for violent extremism risk assessment. This approach is recommended as it allows for a consistent, structured and reliable methodology. The approach is appropriate for the complexity of the relevant dynamic indicators and the need to retain a role for professional judgment. Structured professional judgment is a well-designed, systematic and rigorous approach that is evidence-based. The approach employs a comprehensive set of transparent indicators that are appropriate for the nature of the individuals to be assessed, in this case those exhibiting radicalisation or who have demonstrated violent extremism actions It is recommended that such specialised tools be used in the prison and probation settings with personnel specifically trained in their proper administration and interpretation”.

BIBLIOGRAFIA

AA.VV., *Il nuovo “pacchetto” antiterrorismo*, a cura di R. KOSTORIS – F. VIGANÒ, Torino, 2015, p. 7 ss.

AA.VV., *Relazione del Ministero sull'amministrazione della giustizia anno 2016*, Roma, 2017, p. 7 ss.

AA.VV., *Sub art. 270-quater c.p.*, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2017, p. 1 ss.

AA.VV., *Sub art. 270-quater.1 c.p.*, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2017, p. 1 ss.

AA.VV., *Sub art. 270-quater.1 c.p.*, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2017, p. 1 ss.

AA.VV., *Sub art. 270-quinquies c.p.*, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2017, p. 1 ss.

AA.VV., *Sub art. 270-quinquies.1 c.p.*, in www.pluris-cedam.utetgiuridica.it, 2017, p. 1 ss.

BALSAMO A., *Decreto antiterrorismo e riforma del sistema delle misure di prevenzione*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2015, p. 5 ss.

BARBERINI R., *Il diritto penale e la legislazione di emergenza contro il terrorismo*, in www.questionegiustizia.it, p. 1 ss.

CAPUTO M., *Tra viaggi e miraggi: l'impatto sul codice penale delle nuove fattispecie antiterrorismo*, in AA.VV., *Il nuovo volto della giustizia penale*, a cura di BACCARI G.M. – LA REGINA K. – MANCUSO E.M., Padova, 2015, p. 77 ss.

DEL VECCHIO F., *Il detenuto a rischio radicalizzazione e i rimedi della prevenzione terziaria*, in *Diritto penale contemporaneo*, 2017, p. 198 ss.

DI MOTOLI P., *I musulmani in carcere*, in www.academia.edu, p. 32 ss.

DITO G. – ZACCARIELLO A., *Il sistema carcerario di fronte alla questione del terrorismo di matrice confessionale. Caratteristiche della minaccia e strumenti per la prevenzione e il contrasto in ambito penitenziario*, in *Riv. pol.*, 2016, 9, p. 1067 ss.

GIORDANO N., *Proselitismo in carcere e ruolo del ministro del culto islamico*, in *La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, in *Quaderni ISPP*, 2012, p. 72 ss.

GIUDICI C., *Ecco come funziona la radicalizzazione islamista nelle galere*, in www.ilfoglio.it, p. 1 ss.

LA SALA G., *Il rischio di proselitismo religioso di matrice islamica. La gestione della socialità*, in *La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, in *ISSP*, 2012, p. 80 ss.

MARINO G., *Il sistema antiterrorismo alla luce della L. 43/2015: un esempio di “diritto penale del nemico”?*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2016, p. 1388 ss.

QUATTROMANI M., *La prevenzione dei fenomeni di radicalizzazione violenta*, in *La radicalizzazione del terrorismo islamico. Elementi per uno studio del fenomeno di proselitismo in carcere*, in *ISSP*, 2012, p. 95 ss.

ROMANELLI R., *The Jihadist Threat in jail: Islam and the processes of radicalization in European prisons*, in *Arch. pen. online*, 2012, p. 1 ss.

ZACCARIELLO A., *Il fenomeno della radicalizzazione violenta e del proselitismo in carcere*, in *Sicurezza e giustizia*, 2016, p. 44 ss.

